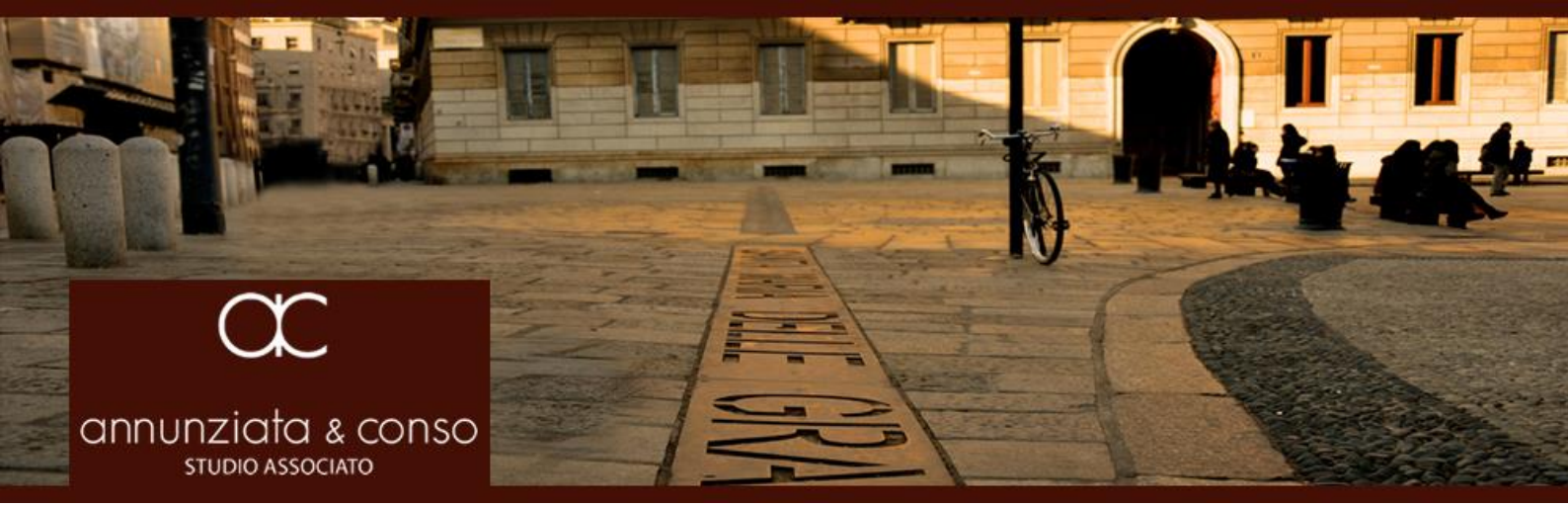


NEWSLETTER n. 30 – aprile 2015

SOMMARIO

1. NOVITÀ NORMATIVE 2
1.1. BCE - In Gazzetta Ufficiale UE la decisione BCE sull'inclusione nel CET1 degli utili di periodo o di fine esercizio (CRR) 2
1.2. AGCM - In Gazzetta Ufficiale il nuovo Regolamento sulle procedure istruttorie a tutela dei consumatori 2
1.3. CONSIGLIO DEI MINISTRI - Il decreto di migrazione alla SEPA 2
1.4. AGENZIA DELLE ENTRATE - Pubblicato il fac-simile di waiver in materia di Voluntary disclosure 2
2. PROSSIME NOVITÀ 3
2.1. BANCA D'ITALIA - proroga il termine della consultazione sulle disposizioni attuative della riforma sulle banche popolari: 3
2.2. CONSOB - In consultazione le modifiche al Regolamento sui procedimenti sanzionatori 3
3. COMUNICAZIONI, OPINIONI, COMMENTI E GIURISPRUDENZA 4
3.1. ASSOGESTIONI - Linee Guida sugli incentivi per Sgr, Sicav e Sicaf 4
3.2. ESMA - Consultazione sui processi di valutazione di conoscenza ed esperienza dei clienti (MIFID II) 4
3.3. EMIR: ESMA pubblica un nuovo aggiornamento delle Q&A 4
3.4. MEF e ACRI - Fondazioni di origine bancaria: il nuovo protocollo di autoriforma 4
3.5. ESMA - Consultazione sull'uso delle monete virtuali nel campo degli investimenti finanziari 5
3.6. Revisione dei regimi di risoluzione per i paesi membri del Financial Stability Board 5
3.7. IOSCO: Consultazione sui piani di business continuity per i mercati e per gli intermediari 5
3.8. CONSOB - Esenzione "da salvataggio" dell'obbligo OPA 6

1. NOVITÀ NORMATIVE

1.1. BCE - In Gazzetta Ufficiale UE la decisione sull'inclusione nel CET1 degli utili di periodo o di fine esercizio (CRR)

In data 25 aprile 2015, è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea la Decisione (UE) 2015/656 della Banca centrale europea del 4 febbraio 2015 (BCE/2015/4). Essa precisa le condizioni in presenza delle quali è consentito agli enti creditizi di includere nel capitale primario di classe 1 (CET1) gli utili di periodo o di fine esercizio in conformità all'articolo 26, paragrafo 2, del Regolamento (UE) n. 575/2013 (CRR). La decisione entra in vigore il 6 febbraio 2015 e si applica dalla data di riferimento per le segnalazioni del 31 dicembre 2014, in conformità all'articolo 2 del Regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014.

1.2. AGCM - In Gazzetta Ufficiale il nuovo Regolamento sulle procedure istruttorie a tutela dei consumatori

In data 23 aprile 2015 è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 94 la Delibera dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato dell'1 aprile 2015 n. 25411: approvazione del Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole e comparativa, pratiche commerciali scorrette, violazione dei diritti dei consumatori nei contratti, violazione del divieto di discriminazioni e clausole vessatorie.
Il Regolamento abroga il precedente di cui alla delibera dell'Autorità del 5 giugno 2014, n. 24955.

1.3. CONSIGLIO DEI MINISTRI - Il decreto di migrazione alla SEPA

In data 21 aprile 2015, il Consiglio dei Ministri ha approvato diversi provvedimenti, tra cui, il decreto legislativo recante l'attuazione dell'articolo 11 del Regolamento (UE) 260/2012 che stabilisce i requisiti tecnici e commerciali per i bonifici e gli addebiti diretti in euro e disposizioni sanzionatorie per le violazioni del Regolamento (CE) 924/2009 relativo ai pagamenti transfrontalieri nella Comunità.

1.4. AGENZIA DELLE ENTRATE - Pubblicato il fac-simile di waiver in materia di Voluntary disclosure

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato il fac-simile dell'autorizzazione da rilasciare agli intermediari finanziari esteri da trasmettere alle Autorità finanziarie italiane richiedenti tutti i dati concernenti le attività oggetto della procedura di collaborazione volontaria di cui alla legge 15 dicembre 2014, n. 186 (c.d. voluntary disclosure).

2. PROSSIME NOVITÀ

2.1. BANCA D'ITALIA - proroga il termine della consultazione sulle disposizioni attuative della riforma sulle banche popolari:

Banca d'Italia ha comunicato la decisione di prorogare di 15 giorni il termine della consultazione pubblica sulle disposizioni di attuazione della riforma delle banche popolari.

Si ricorda che le disposizioni sottoposte a consultazione riguardano prevalentemente due aspetti:

(i) i criteri di determinazione della soglia di attivo di 8 miliardi di euro, e

(ii) in linea con le previsioni del Regolamento (UE) n. 575/2013, le limitazioni al diritto di rimborso delle azioni del socio uscente.

A fronte della proroga, il termine della consultazione è posticipato al 9 maggio 2015.

2.2. CONSOB - In consultazione le modifiche al Regolamento sui procedimenti sanzionatori

In data 22 aprile 2015, la Consob ha posto in pubblica consultazione il documento con le modifiche al Regolamento in materia di procedimenti sanzionatori. Le modifiche sono volte ad introdurre una nuova fase di interlocuzione diretta tra chi è sottoposto al procedimento e la Commissione, rendendo accessibili ai diretti interessati le valutazioni conclusive sulla sussistenza e la gravità della violazione che attualmente l'Ufficio sanzioni amministrative sottopone, al termine dell'istruttoria, alla Commissione. Con ciò i soggetti interessati verrebbero ad avere a richiesta la facoltà di interloquire direttamente con il Collegio prima che esso eserciti le sue funzioni decisionali. Viene pertanto introdotta un'ultima opportunità di difesa (a mezzo di controdeduzioni scritte) anche nei confronti del Collegio e non più soltanto dell'Ufficio sanzioni amministrative.

3. COMUNICAZIONI, OPINIONI, COMMENTI E GIURISPRUDENZA

3.1. ASSOGESTIONI - Linee Guida sugli incentivi per Sgr, Sicav e Sicaf

In data 27 aprile 2015, Assogestioni ha pubblicato le Linee Guida - validate dalla Consob - concernenti la disciplina sugli incentivi per le Sgr, le Sicav e le Sicaf.

Le Linee Guida, in particolare, hanno ad oggetto: (i) definizioni e ambito di applicazione; (ii) presidi organizzativi in materia di incentivi; (iii) incentivi riguardanti gli OICR; (iv) incentivi riguardanti la prestazione di servizi; (v) verifica dell'applicazione della disciplina sugli incentivi.

3.2. ESMA - Consultazione sui processi di valutazione di conoscenza ed esperienza dei clienti (MIFID II)

In data 23 aprile 2015, l'ESMA ha diffuso un documento di consultazione contenente le bozze di linee guida per l'individuazione dei criteri per la valutazione della conoscenza ed esperienza dei clienti "persone fisiche" da parte degli intermediari che forniscono servizi di investimento, consulenza o servizi accessori ai clienti, ai fini dell'implementazione delle nuove regole che discenderanno dal quadro regolamentare MIFID II.

Il documento propone che le valutazioni da parte degli intermediari debbano fare riferimento alle caratteristiche di "*appropriate qualification*" e "*appropriate experience*" del cliente per valutare la sua conoscenza ed esperienza nel settore finanziario, ed a tal riguardo si individuano una serie di aree su cui dovrà essere maggiore l'attenzione degli intermediari nell'esame dei risultati delle indagini preliminari sui clienti.

La consultazione rimarrà aperta fino al 10 luglio 2015.

3.3. EMIR: ESMA pubblica un nuovo aggiornamento delle Q&A

In data 27 aprile 2015, l'ESMA ha pubblicato un nuovo aggiornamento alle proprie Q&A concernenti l'applicazione dell'EMIR in ambito UE. L'aggiornamento in questione si riferisce all'applicazione della normativa con specifico riferimento all'attività di reporting delle informazioni nei confronti delle Trade Repositories.

3.4. MEF e ACRI - Fondazioni di origine bancaria: il nuovo protocollo di autoriforma

In data 22 aprile 2015, il Ministro dell'Economia e delle Finanze, Pier Carlo Padoan, e il Presidente dell'Acri (Associazione di fondazioni e casse di risparmio), Giuseppe Guzzetti, hanno firmato il protocollo d'intesa di autoriforma delle fondazioni di origine bancaria. Tra i principi cardine contenuti nel protocollo, che vuole riportare le fondazioni bancarie al loro ruolo di istituzioni non profit impegnate nel sociale e nella promozione del territorio, vi è:

- la diversificazione degli investimenti, per cui una fondazione non potrà concentrare più del 33% dell'attivo patrimoniale in un singolo soggetto;

- l'esclusione del ricorso a forme di indebitamento, salvo in caso di temporanee e limitate esigenze di liquidità;
- il divieto dell'uso di derivati, se non per finalità di copertura o in operazioni in cui non siano presenti rischi di perdite patrimoniali.

3.5. ESMA - Consultazione sull'uso delle monete virtuali nel campo degli investimenti finanziari

In data 22 aprile 2015, l'ESMA ha comunicato sul proprio sito di aver avviato una cd. "*call for evidence*" per avere maggiori informazioni sul possibile uso delle monete virtuali nel campo degli investimenti finanziari.
L'ESMA ha comunicato di aver monitorato l'andamento del mercato delle monete virtuali nel corso degli ultimi sei mesi e di aver predisposto una serie di analisi e considerazioni con riferimento specifico agli impatti che ciò potrebbe avere sui servizi di investimento e sui prodotti finanziari che vengono sottoposti alla valutazione degli operatori tramite la pubblicazione del presente documento.

3.6. Revisione dei regimi di risoluzione per i paesi membri del Financial Stability Board

In data 13 aprile 2015, il Financial Stability Board (FSB) ha lanciato una revisione dei regimi di risoluzione nelle giurisdizioni dei paesi che partecipano al FSB. L'obiettivo del processo di revisione è di esaminare la portata e la natura dei poteri di risoluzione disponibili nelle diverse giurisdizioni in relazione al settore bancario e di raccogliere dati relativi ai requisiti presenti nei diversi paesi per il recupero e la risoluzione di criticità per le banche sistematicamente importanti.

3.7. IOSCO: Consultazione sui piani di *business continuity* per i mercati e per gli intermediari

In data 7 aprile 2015, IOSCO ha pubblicato due report di consultazione finalizzati al miglioramento della tenuta dei mercati finanziari e degli intermediari a fronte del verificarsi di eventi che impongano un riavvio dei sistemi in caso di interruzione:
1) Il primo report, dal titolo "*Mechanisms for Trading Venues to Effectively Manage Electronic Trading Risks and Plans for Business Continuity*" fornisce una descrizione completa degli accorgimenti che le trading venues debbono mantenere per gestire i rischi collegati alle operazioni di trading elettronico e delle modalità attraverso cui tali soggetti possono pianificare le azioni più appropriate per garantire la continuità nel servizio.
2) Il secondo consultation report, intitolato "*Market Intermediary Business Continuity and Recovery Planning*" propone standard e prassi che le autorità nazionali potrebbero tenere

in considerazione nell'ambito della vigilanza da essi effettuata in tema di *business continuity erecovery planning* sugli intermediari.

3.8. CONSOB - Esenzione "da salvataggio" dell'obbligo OPA

In data 2 aprile 2015, la Comunicazione n. 0025962 della Consob, in risposta ad uno specifico quesito, ha fornito chiarimenti in materia di obbligo di offerta pubblica di acquisto (OPA) ai sensi degli artt. 106 e 109, del d. lgs. n. 58 del 1998 (Tuf).

Il quesito prende in esame un patto parasociale tra i due principali azionisti di una società avente ad oggetto la presentazione di una lista comune di candidati per il rinnovo della cariche sociali della stessa. Su di essa confluirebbero i voti dei due fondi, con una partecipazione, alla data di sottoscrizione del patto, del 53,865%. Il patto prevedrebbe anche obblighi di preventiva consultazione, senza vincolo di voto, su talune rilevanti materie di competenza assembleare.

Nel non ritenere il patto rilevante ai fini OPA, la Consob ha evidenziato come le azioni sindacate nel patto, provengono da acquisti effettuati dai fondi in sede di salvataggio (concordato preventivo). Le azioni ottenute in contropartita - in esecuzione del concordato – costituiscono quindi un acquisto strettamente necessitato e temporalmente coincidente con la ricapitalizzazione della società.

La detenzione in sé di tali azioni è, inoltre, direttamente correlata alle esigenze di salvataggio dell'emittente, così come il piano di risanamento votato dai creditori (ivi incluse le future parti dell'accordo- c.d. paciscenti) risulta finalizzato alla risoluzione dello stato di crisi.

Pertanto, secondo la Commissione, sussisterebbero i presupposti per l'applicabilità dell'esenzione "da salvataggio" di cui all'art. 49, comma 1, lettera b), n. 1, i) del Regolamento Emittenti.